

## SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

La società in liquidazione può avvalersi della disciplina agevolata, prevista dalla Legge di Stabilità 2016, dell'assegnazione dei beni ai soci?

### Risposta

L'**art. 1, co. 115, della Legge 208/2015** circoscrive alla **s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.** i soggetti, titolari di reddito d'impresa, che possono avvalersi della disciplina agevolativa in materia di assegnazione (o cessione) dei beni ai soci e trasformazione in società semplice.

Tale **elencazione tassativa, e priva di esplicite esclusioni**, induce a ritenere che la disciplina sia formalmente applicabile anche dalle società in liquidazione: nel caso specifico dell'assegnazione, tuttavia, è opportuno che tale ipotesi sia percorribile a tutti gli effetti, senza configurare profili di responsabilità civilistica e fiscale in capo al liquidatore e ai soci beneficiari dell'assegnazione. Generalmente, i soci hanno, infatti, diritto di ricevere beni e somme in denaro a titolo di residuo attivo della liquidazione, ovvero ciò che rimane dopo aver pagato tutti i creditori sociali. In altri termini, deve ritenersi prospettabile l'assegnazione agevolata dei beni ai soci, qualora l'**attivo della liquidazione** – al netto dei beni che si intendono assegnare ai soci – sia **ragionevolmente sufficiente a soddisfare tutti i creditori sociali**, oltre alle spese della liquidazione e alle relative imposte.

Diversamente, come spesso accade, **se la liquidazione non è in grado** di assicurare il pagamento integrale dei creditori sociali e dei debiti del procedimento, si dovrebbe **evitare l'assegnazione dei beni ai soci**, in quanto potrebbero emergere dei **profili di responsabilità** di duplice natura: civilistica e fiscale. Sotto il primo profilo, l'**art. 2491, co. 2, c.c.** stabilisce che "I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali". Il successivo co. 3 precisa, inoltre, che "I liquidatori sono personalmente o solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente". L'**art. 2495 c.c.** dispone altresì che "i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il

mancato pagamento è dipeso dalla colpa di questi”. In tal senso, si consideri, inoltre, che – a norma dell’**art. 2489 c.c.** – i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, devono “adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”.

Per quanto concerne, invece, i **rischi di natura fiscale**, l’**art. 36, co. 1, del DPR n. 602/1973** prevede che “I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti”. Il successivo co. 3 precisa, inoltre, che “I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono **responsabili del pagamento delle imposte** dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi [...] Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria”.

L’incapienza dell’attivo della liquidazione, rispetto all’ammontare dei debiti verso i creditori sociali, suggerisce di evitare l’assegnazione agevolata dei beni ai soci – per gli ampi profili di responsabilità di cui sopra – ma **non preclude necessariamente l’ipotesi alternativa della cessione agevolata ai soci**, a condizione che **il corrispettivo sia congruo ed effettivamente incassato dalla società alienante**. Al ricorrere di tali circostanze, l’operazione sarebbe compiuta nel prioritario interesse dei creditori, a maggior ragione se la società non riesce, da diverso a tempo, a cedere a terzi tali cespiti, a causa di offerte inadeguate o addirittura mancanza delle stesse: la cessione agevolata ai soci di questi beni potrebbe, pertanto, consentire alla liquidazione di acquisire somme insperate – sulla base di una **fiscalità agevolata**, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap – massimizzando così la soddisfazione dei creditori.